

SCHEMA DI

**CONTRATTO DI CONCESSIONE SERVIZI TRA IL COMUNE DI CENTO E
CMV SERVIZI S.R.L. PER L’AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI DI
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, DISINFESTAZIONE E SERVIZI
ACCESSORI**

Con la presente scrittura privata autenticata, l'anno (.....),
il giorno (.....) del mese di presso la sede
provvisoria della Residenza Municipale ubicata a palazzo “Piombini” in via
Guercino n. 62 a Cento FE,

Tra

COMUNE DI CENTO (C.F. 81000520387 – P. IVA 00152130381), con sede
operativa in C.so Guercino n. 62 a Cento (FE), in persona del Dirigente del
Settore LL.PP., che interviene nel presente atto
investita dei poteri per questo atto con, di
seguito, il “*Comune*” o “*l’Ente concedente*”;

e

C.M.V. Servizi S.r.l., con sede legale in via Malamini n. 1, Cento (FE), P. IVA
01467410385, in persona, nella sua qualità di
Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società, munito dei
poteri necessari per sottoscrivere il presente atto con verbale dell’Assemblea
dei soci in data (di seguito, la “*Società*” o il
“*Gestore*”).

Il Comune di Cento (FE) e CMV Servizi s.r.l. sono anche definiti,
congiuntamente, le “*Parti*”.

PREMESSO CHE

a) La gestione e manutenzione delle aree verdi comunali ha natura di servizio strumentale. La manutenzione del verde rientra nella categoria dei "servizi indivisibili", cioè tra i servizi erogati alla collettività degli utenti per i quali non è possibile individuare destinatari specifici.

b) I Comuni possono affidare in via diretta il servizio ad una società controllata, anche in modo congiunto con altri Enti pubblici, se sono soddisfatte le condizioni previste dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, ossia:

i. l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

ii. oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

iii. nella persona giurminstrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona idica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

c) Per ottenere l'affidamento diretto di servizi da parte dei Comuni soci controllanti, le società *in house* devono rispettare altresì le condizioni

previste dall'art. 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. del 16 giugno 2017, n. 100.

d) Nel caso specifico, CMV Servizi s.r.l. rispetta la condizione prevista dall'art. 5, comma 1, *lettera c)*, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., poiché l'intero capitale sociale è posseduto dai Comuni Soci.

e) Per quanto riguarda l'esistenza del controllo analogo sulla società, in conformità con la condizione stabilita dalla *lettera a)* dell'art. 5 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Comune di Cento lo esercita in modo congiunto con gli altri Comuni, secondo le modalità previste dallo statuto della Società

f) La società CMV Servizi s.r.l. rispetta la condizione prevista dalla *lettera b)* dell'art. 5 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. perché svolge una quota superiore all'80% della sua attività nell'esecuzione dei compiti assegnati dai Comuni soci mediante Contratto di servizi pubblici: servizi cimiteriali, manutenzione strade, gestione delle aree di verde pubblico ed altri servizi.

g) Con Determina ANAC del 23/11/2021 è stata disposta l'iscrizione dei Comuni Soci all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti in regime di in house providing alla C.M.V. Servizi S.r.l..

h) CMV Servizi s.r.l. rispetta le condizioni per l'affidamento *in house* della gestione del servizio strade e segnaletica, di pronta reperibilità e sgombero neve del Comune di Cento, socio controllante.

i) L'art. 34, comma 20, DL 179/2012, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, stabilisce che l'affidamento di servizi pubblici locali debba avvenire

sulla base di una apposita relazione sull'esistenza dei requisiti per l'affidamento diretto *in house*, che definisce anche gli obblighi di servizio pubblico a carico del concessionario: *“per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”*.

j) L'art. 42 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali, “TUEL”) attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per gli atti di organizzazione e concessione dei servizi pubblici.

k) Il Comune di Cento, con delibera del Consiglio Comunale n. del/2022, ha approvato l'affidamento diretto *in house* a CMV Servizi s.r.l. del servizio di “Manutenzione del verde pubblico, disinfestazione e servizi accessori” per un periodo di 2 (due) anni a partire dal 01 gennaio 2023.

Ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse e principi fondamentali

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del contratto.

Art. 2 – Oggetto del contratto

1. Il Comune affida alla Società l'attività di tutela e manutenzione del verde pubblico (di seguito, definita anche "*Gestione verde pubblico*") e le attività di disinfestazione, derattizzazione e dezanarizzazione (di seguito, "*Servizio di disinfestazione*"), nell'intero territorio del Comune. L'insieme delle attività affidate alla Società viene anche definito il "*Servizio*".

2. Il Comune potrà affidare alla Società ulteriori servizi, connessi o complementari all'oggetto del presente contratto, anche se temporanei, alle condizioni che saranno definite volta per volta dalle Parti con appositi disciplinari.

Art. 3 – Durata

1. Il presente contratto avrà una durata di 2 (due) anni a partire dal 01 gennaio 2023, con possibilità di "rinnovo" alle medesime condizioni per un ulteriore periodo massimo di un anno che potrà essere motivatamente attivata dal RUP entro i 45gg. precedenti la data di scadenza dello stesso.

2. Prima della scadenza del contratto o dell'eventuale rinnovo, è altresì prevista l'opzione di una "proroga tecnica" ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso CMV Servizi s.r.l. sarà tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 4 – Attività rientranti nel Servizio

1. Il Servizio affidato comprende le seguenti attività, meglio descritte nel

Disciplinare tecnico "Allegato A":

a) Programmazione annuale degli interventi per la tutela e manutenzione del verde pubblico;

b) Manutenzione *ordinaria* delle aree verdi comunali, che comprende tutti i lavori necessari per garantire la sicurezza e l'aspetto estetico e funzionale del verde (sfalcio, irrigazioni, manutenzione di siepi ed arbusti, ecc.),

c) Manutenzione *non programmabile* delle aree verdi comunali, che comprende tutti i lavori diretti a modificare, potenziare o ampliare il patrimonio di verde pubblico esistente (potature ed abbattimenti di alberi, piantumazioni, realizzazione di nuove aree verdi, ecc.),

d) Esecuzione delle prove di stabilità degli alberi presenti nel territorio comunale,

e) Gestione delle aree pubbliche da gioco: verifica ispettiva annuale, sostituzioni e manutenzione ordinaria di attrezzature ed impianti,

f) Gestione dell'arredo urbano: gestione anagrafica degli arredi urbani, pulizia annuale dell'arredo e dei monumenti ai caduti, sostituzioni e manutenzioni ordinarie dell'arredo,

g) Manutenzione aree sgambamento cani,

h) Disinfestazione, derattizzazione e dezanarizzazione.

2. Le attività specifiche che verranno eseguite ogni anno nel territorio comunale (sfalcio erba, potature e abbattimenti alberi, prove di stabilità, gestione e manutenzione aree a gioco e arredo urbano, disinfestazione, derattizzazione, dezanarizzazione, ecc.) sono indicate nel Programma annuale del Servizio (di seguito, "*Programma Annuale*"), che sarà

trasmesso dalla Società al Comune entro il 30 settembre dell'anno precedente.

3. In tutti i casi in cui lo svolgimento delle attività assegnate richiede la redazione preventiva di atti di programmazione e di studi di fattibilità economico finanziaria, la preparazione di tali elaborati sarà a carico della Società.

4. In aggiunta alle attività indicate nel Programma Annuale, il Comune potrà richiedere alla Società l'esecuzione di interventi ed opere particolari. In ogni caso la Società dovrà garantire monitoraggio continuo del Programma, eventuali modifiche dello stesso non potranno, in alcun modo, determinare oneri aggiuntivi per il Comune.

Art. 5 – Obblighi del gestore

1. La Società, nell'esecuzione del Servizio, dovrà osservare le disposizioni di legge applicabili e garantire e mantenere indenne, sia civilmente che penalmente, il Comune contro qualsiasi danno derivante a terzi per effetto dello svolgimento delle attività del Servizio.

2. La Società è tenuta a osservare le norme vigenti in materia di assunzione del personale dipendente, ad applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di settore e a rispettare le norme in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale.

3. Ogni attività della Società dovrà essere svolta in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle norme antinfortunistiche per evitare situazioni di pericolo ed incidenti al proprio personale, agli utenti e in generale a tutti i soggetti terzi.

4. La Società si impegna ad intervenire in giudizio per garantire e tenere indenne il Comune da ogni responsabilità civile e penale, verso il proprio personale oppure derivante da azioni o omissioni, negligenze o imperizie del proprio personale nei confronti degli utenti (minori e adulti) fruitori dei servizi.

5. La Società ha l'obbligo di preavvertire il Comune, nei termini previsti dai regolamenti comunali, prima di iniziare qualsiasi intervento sul verde presente nella sede stradale, tranne che nei casi di forza maggiore, nei quali dovrà comunque inviare una tempestiva comunicazione scritta alla Polizia Locale.

6. Qualora dovesse rilevare, in qualsiasi momento, che le condizioni di alberi e piante costituiscono un pericolo per la sicurezza e richiedono un intervento urgente, la Società dovrà effettuare in via autonoma la potatura o l'abbattimento – anche se l'intervento non fosse previsto nel Programma Annuale – dandone immediata comunicazione al Comune.

7. La Società si impegna ad istruire tutte le pratiche relative alle richieste di concessioni e alle autorizzazioni necessarie sia per la gestione del Servizio, sia per la manutenzione e la realizzazione degli impianti prevista nel Programma Annuale.

8. La Società dovrà mettere a disposizione degli utenti almeno un recapito telefonico, fax e mail, garantendo un servizio di risposta telefonica durante l'orario lavorativo, vale a dire dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:00.

9. La Società dovrà operare in modo da valorizzare l'immagine del servizio pubblico, assicurando la visibilità della Società come referente dei

cittadini. A tale scopo essa dovrà curare anche il decoro del personale impiegato nel Servizio e degli automezzi utilizzati.

Art. 6 – Obblighi del Comune

1. In relazione allo svolgimento del Servizio il Comune si impegna a:

a) svolgere in modo puntuale le pratiche amministrative e rilasciare tempestivamente le autorizzazioni di propria competenza, necessarie per permettere alla Società di eseguire le attività rientranti nel Servizio;

b) collaborare con la Società, attraverso i propri uffici amministrativi, nella programmazione ed esecuzione delle attività concordate;

c) informare la Società di ogni elemento o circostanza che possa influire sulla gestione del Servizio;

d) comunicare alla Società, con congruo anticipo, le modifiche ai regolamenti comunali che possono influire sul Servizio;

e) concedere alla Società il diritto di sosta o di posa sulle vie ed aree pubbliche di attrezzature ed impianti necessari per lo svolgimento del Servizio, oppure del materiale illustrativo ai cittadini delle modalità di utilizzo delle aree verdi, con esenzione integrale della Società dall'obbligo di pagare le tasse per l'occupazione dei relativi spazi pubblici. Al fine della regolazione della circolazione la Società dovrà comunicare tempistica ed ubicazione degli interventi programmati con preavviso di 15 giorni. La comunicazione dovrà essere effettuata con tempestività anche in caso di interventi indifferibili ed urgenti.

f) Il Comune dovrà indicare alla Società l'impresa incaricata dello smaltimento dei rifiuti urbani comunali, affinché provveda a smaltire i

rifiuti provenienti dall'attività di manutenzione del verde pubblico.

Art. 7 - Obiettivi e standard del servizio – Carta dei Servizi

1. Il servizio in oggetto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico, pertanto l'erogazione da parte della Società dovrà avere carattere di regolarità, continuità, completezza e non potrà essere sospeso.
2. Trattandosi di pubblico servizio la Società dichiara di aver approntato tutti i mezzi necessari per effettuare la gestione del servizio.
3. Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per scioperi o cause di forza maggiore.
4. Ogni caso di funzionamento irregolare o interruzione del servizio dovrà essere formalmente comunicato al Dirigente del Settore LL.PP. e/o al Responsabile del Servizio Patrimonio del Comune da parte della Società che dovrà adottare tutte le misure possibili per ridurre il disagio agli utenti.
5. La Società, nell'espletamento dei servizi, si impegna a dimostrare e a rendicontare il perseguimento del miglioramento del servizio, mantenendolo adeguato, per qualità e quantità delle prestazioni rese, alle esigenze della comunità locale e all'evoluzione della normativa nel rispetto della sensibilità dei cittadini.
6. La Carta dei Servizi è soggetta ad approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale e realizzata in relazione alle caratteristiche dei servizi affidati, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle norme UNI e secondo le modalità indicate nelle "Linee guida" sancite dalla Conferenza Unificata con l'Accordo del 26 settembre 2013; una volta approvata si provvederà all'integrazione del presente Contratto

di Servizio e si procederà alla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente";

7. La Società eroga i servizi in oggetto nel rispetto del capo III del Decreto Legislativo 30 Luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali ed alle carte dei servizi, impegnandosi a rispettare gli indirizzi formulati dal Comune.

Art. 9 - Atti di indirizzo

1. La Giunta Comunale approva, con valenza triennale, le linee di indirizzo che vengono inserite nei propri strumenti di programmazione contenenti:

a) i livelli standard minimi di qualità e di diffusione del servizio che la Società deve garantire;

b) gli obiettivi di miglioramento di tali standard ottenibili attraverso efficientamenti di carattere tecnologico-organizzativo e loro graduazione nel tempo;

c) i metodi di rilevazione dei casi di mancato rispetto degli standard medesimi.

2. Nel rispetto degli indirizzi di cui sopra, annualmente la Società predisporrà entro il 30 settembre:

d) un documento di programmazione delle attività di servizio, da trasmettere al Comune per l'approvazione e per il controllo della relativa attuazione;

e) una carta di qualità del servizio "Carta dei Servizi" da trasmettere al Comune per l'approvazione e il controllo della relativa attuazione.

Tale Carta de Servizi deve essere aggiornata annualmente per ade-

guarla ai nuovi standard del servizio, nonché alle esigenze dello stesso, anche previa verifica con gli utenti;

f) il Budget di esercizio con proiezione triennale, da sottoporre alla preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci;

g) un elenco analitico degli investimenti e degli interventi di manutenzione straordinaria, di incremento e/o valorizzazione del patrimonio che la Società reputa necessari per l'espletamento dei servizi pubblici oggetto del presente contratto, relativamente ai quali non dispone delle risorse necessarie.

Art. 10 – Modalità di esecuzione del Servizio

1. La Società si impegna ad erogare il Servizio rispettando i livelli minimi previsti nel Disciplinare Tecnico, Allegato 'A' al presente contratto, in modo regolare e continuo.

Art. 11 – Attrezzature impiegate nel Servizio

1. Il Gestore dovrà avere i mezzi, le attrezzature e i macchinari (di seguito, i *Macchinari*) necessari per eseguire a regola d'arte le varie attività rientranti nel Servizio. Il Gestore dovrà assicurare che i Macchinari siano:

a) dotati, ove previsto, di regolare libretto vistato dalle autorità competenti nelle scadenze previste, omologati per l'utilizzo specifico, certificati, collaudati, revisionati periodicamente, dotati di tutti gli accorgimenti necessari per proteggere e salvaguardare gli operatori e gli utenti e conformi alla normativa vigente (inclusa quella sulla sicurezza dei lavoratori);

b) mantenuti in ottimo stato di funzionamento e tecnicamente efficienti.

2. La scelta dei Macchinari da utilizzare sarà effettuata dalla Società,

tenendo conto della tipologia dei servizi da svolgere e della necessità di proteggere l'operatore ed i terzi contro il rischio di incidenti ed infortuni.

Eventuali danni ai dipendenti, ad altre persone o cose causati dall'inadeguatezza dei Macchinari resteranno a carico della Società.

3. La Società dovrà mettere a disposizione del suo personale gli autoveicoli necessari per eseguire le attività oggetto del contratto. Gli autoveicoli dovranno essere perfettamente funzionanti, in ottimo stato di manutenzione, regolarmente immatricolati, assicurati e revisionati.

4. Eventuali contravvenzioni per infrazioni alle norme del codice della strada saranno esclusivamente a carico del conducente del veicolo o della Società, se non fosse possibile identificarlo, con esonero del Comune da ogni responsabilità.

5. Tutti gli incaricati esterni dell'esecuzione di singole attività dovranno essere muniti di telefoni mobili perfettamente funzionanti, in grado di ricevere chiamate (in entrata) e di effettuare chiamate (in uscita) verso tutti i numeri telefonici.

Art. 12 – Appalti

1. La Società svolgerà le attività rientranti nel Servizio preferibilmente con personale, mezzi e attrezzature proprie. In mancanza di personale e mezzi idonei potrà procedere attraverso affidamenti ad imprese esterne, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

2. In caso di affidamento di appalti a imprese esterne, la Società dovrà seguire le regole e le procedure previste dal codice dei contratti pubblici approvato con il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle altre norme di settore.

3. L'appaltatore si impegna a inserire nei contratti con eventuali

subappaltatori clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all'attivazione di documentazione antimafia interdittiva come stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. n°159 del 06/09/2011 e s.m.i., nei confronti della propria controparte. L'appaltatore si deve impegnare inoltre ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva come stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. n°159 del 06/09/2011 e s.m.i., ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. "white list"), ovvero da diniego di iscrizione.

Art. 13 – Corrispettivi del Servizio

1. Fermo restando la possibilità di revisione del canone ai sensi e per gli effetti del successivo comma 3, il Comune deve stanziare ogni anno i fondi necessari per il pagamento del canone annuale così come individuato nel Piano Economico Finanziario, Allegato 'B' al presente Contratto.
2. Come riportato nel piano economico finanziario, il corrispettivo annuale (di seguito, Corrispettivo ordinario) che spetta alla Società per lo svolgimento del Servizio è pari, complessivamente, ad € 498.875,00 oltre IVA per le annualità 2023 e 2024;
3. Il corrispettivo per le annualità 2023 e 2024 è fisso salvo evidenti modifiche della struttura organizzativa e delle modalità gestionali del servizio la cui preventiva e motivata segnalazione spetta alle parti entro e non oltre il 15 ottobre dell'esercizio precedente. Le proposte di variazione, ovvero incrementi di costo non dipendenti dalla volontà della

Società o legati a miglioramenti qualitativi e/o quantitativi del servizio, verranno sottoposti al Comune per la preventiva e prescrittiva approvazione.

4. Il prezzo delle singole attività che compongono il Servizio sarà calcolato applicando alle prestazioni e interventi che compongono ciascuna voce sopra elencata i prezzi unitari indicati nell'Allegato 'C' o, in mancanza, i prezzi unitari ricavati dai seguenti elenchi secondo questa preferenza:

i. Elenco Prezzi della Regione Emilia-Romagna, nell'ultima versione approvata;

ii. Prezziario Assoverde;

iii. Elenco Prezzi della Camera di Commercio della Provincia di Ferrara.

Il dettaglio delle prestazioni e degli interventi che saranno eseguiti dalla Società durante ogni anno sarà indicato nel Programma Annuale inviato al Comune entro il 30 settembre dell'anno precedente. Il Programma Annuale sarà predisposto dalla Società sulla base delle esigenze obiettive del Servizio e delle principali criticità rilevate. Tale programma di stima, potrà subire variazioni in base alla stagionalità ovvero in base alle richieste dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto dell'equilibrio economico dei costi.

Entro il 31 ottobre il Comune potrà proporre eventuali modifiche ed integrazioni che, se accettate dalla Società, saranno incorporate nel Programma Annuale. In mancanza di accordo tra le Parti entro il 30 novembre sulla tipologia degli interventi ritenuti necessari per l'anno successivo, la Società svolgerà le attività e gli interventi contenuti nel Programma Annuale inviato inizialmente al Comune.

5. Per ottenere il pagamento del Corrispettivo ordinario la Società dovrà trasmettere al Comune, con frequenza mensile, un rapporto illustrante nel dettaglio i dati inerenti ai servizi eseguiti. La somma complessiva delle attività effettuate mese dopo mese dovrà corrispondere a quelle indicate nel Programma Annuale trasmesso al Comune l'anno precedente.

6. Resta obiettivo della Società l'ottimizzazione del servizio e la conseguente progressiva riduzione dei corrispettivi a carico del Comune. La Società intraprenderà una strategia che consenta, da un lato, di ridurre i costi, dall'altro di proteggere l'occupazione. La riduzione sul fronte dei costi avrà come primo obiettivo il recupero di risorse conseguentemente all'ottimizzazione del servizio ed in primis al coinvolgimento ed implementazione del numero di Comuni convenzionati.

7. Nel caso in cui, per motivi indipendenti dalla Società, si verificasse un incremento dei costi diretti del servizio superiore al 10% rispetto alla situazione alla data di inizio della validità del contratto, le Parti si incontreranno per stabilire se la Società può continuare ad erogare le attività essenziali del Servizio in cambio del Corrispettivo ordinario indicato nel comma 1. A tale scopo le Parti potranno concordare una riduzione, per numero e tipologia, degli interventi di Gestione del verde pubblico e del Servizio di disinfestazione.

8. Fermo restando il rispetto di quanto al precedente Art. 4 comma 4 e quanto previsto nel presente Articolo, qualora non fosse possibile raggiungere un equilibrio tra il Corrispettivo ordinario e i maggiori costi

annuali per l'erogazione del Servizio, il Corrispettivo ordinario annuale potrà essere rivalutato salvo intesa fra le parti.

In tal caso, per permettere al Comune una verifica accurata dei costi diretti del servizio, la Società dovrà trasmettere al Comune i conti annuali separati dell'attività di Gestione del verde pubblico e del Servizio di disinfestazione, distinti dai conti che si riferiscono alle altre attività svolte (e rilevati secondo la metodologia dell'unbundling contabile).

9. Qualora fossero necessari interventi straordinari (*Prestazioni straordinarie*) per l'usura degli impianti, la caduta eccezionale di alberi, calamità naturali o altre cause o in caso di esecuzione di opere straordinarie su richiesta dell'Ente concedente, il Comune dovrà sostenere il relativo costo (denominato *Corrispettivo straordinario*). Per tali interventi straordinari dovrà essere inviato dalla Società un preventivo che dovrà ricevere l'approvazione scritta da parte del Dirigente del Settore e/o dal Responsabile del Servizio Patrimonio, condizionata al reperimento ed accertamento delle somme necessarie. In alcun modo saranno riconosciuti alla Società costi aggiuntivi sostenuti in difetto della prescritta e preventiva autorizzazione. Fanno eccezione gli interventi dovuti a calamità naturali per i quali, pur con spese a carico del Comune, gli interventi andranno eseguiti direttamente e in urgenza, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, e dettagliatamente rendicontati a posteriori.

10. Il prezzo delle "Prestazioni straordinarie" relative al servizio di manutenzione del verde pubblico sarà calcolato applicando i prezzi unitari indicati nell'Allegato 'C' o, in mancanza, applicando un ribasso del

10% ai prezzi unitari ricavati dai seguenti elenchi secondo questa preferenza:

- Elenco Prezzi della Regione Emilia-Romagna, nell'ultima versione approvata;
- Prezziario Assoverde;
- Elenco Prezzi della Camera di Commercio della Provincia di Ferrara.

La Società per ottenere il pagamento delle "Prestazioni straordinarie" autorizzate, presenterà al Comune un prospetto di riepilogo con l'indicazione dei servizi eseguiti, dei relativi importi e degli eventuali documenti giustificativi delle spese sostenute.

11. Il "Corrispettivo ordinario" sarà pagato in quattro rate di uguale importo, rispettivamente entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 30 ottobre di ogni anno.

12. Il Corrispettivo straordinario, invece, sarà pagato entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione di ciascuna fattura.

Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. 136/2010 e dalla L. 17/12/2010, n. 217, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, i conti correnti dedicati su cui l'Amministrazione potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del contratto sono i seguenti: Unicredit Filiale di Cento – IBAN IT 50 H 02008 23401 000000898929; Cassa di Risparmio di Cento Sede di Cento - IBAN IT 88 Y 06115 23400 000 00 1355814; la persona delegata ad operare sugli stessi è: Sig. Riccardo Maccaferri C.F. MCCRCR73E21C469D.

Le eventuali modifiche possono essere comunicate per iscritto o per posta elettronica certificata all'Ufficio Contratti del Comune, competente nelle relazioni contrattuali. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 15 – Obblighi verso i lavoratori.

1. La Società è tenuta ad osservare le norme in materia di assunzione del personale, a rispettare le regole previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e in materia di assistenza e previdenza e le regole sulla sicurezza del lavoro e la prevenzione degli infortuni stabilite dal d.lgs. 81/2008.
2. La Società dovrà fornire al Comune un elenco nominativo degli addetti che impiegherà nel Servizio, con le relative qualifiche professionali e mansioni affidate, nonché i nominativi di eventuali sostituti. La Società dovrà comunicare al Comune anche eventuali modifiche del personale impiegato nel Servizio.
3. La Società dovrà munire tutto il personale esterno impiegato nelle attività che compongono il Servizio di:
 - a) tutti i dispositivi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. relativamente alla sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro;
 - b) telefoni mobili;
 - c) apposita divisa, che dovrà sempre essere indossata durante lo svolgimento dei servizi, con appuntato in modo visibile il cartellino persona-

le di riconoscimento;

d) mezzi, attrezzature e materiale necessari per lo svolgimento delle attività assegnate;

e) richiamare o sanzionare, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, il personale che mantenga un comportamento scorretto o non conforme alle esigenze del Servizio o che abbia commesso violazioni alle disposizioni del Contratto, del regolamento comunale o alla normativa vigente in materia.

4. Nell'esecuzione delle attività e degli interventi che compongono il Servizio, la Società dovrà adottare i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità dei lavoratori addetti e per non arrecare danni a beni pubblici e privati. La Società avrà la responsabilità, in sede sia civile che penale, per eventuali danni cagionati a persone o cose nello svolgimento del Servizio, garantendo e manlevando il Comune contro eventuali richieste di risarcimento dei danni.

5. La Società si impegna ad osservare e far osservare dal proprio personale dipendente tutte le norme antinfortunistiche vigenti o comunque richieste dalla natura dell'attività svolta.

6. Il presente contratto è sottoposto alla normativa vigente in materia di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

7. Il Comune può effettuare un controllo costante sulla sicurezza nelle diverse fasi di esecuzione del Servizio, con potere di interrompere lo svolgimento delle singole attività che lo compongono, qualora le misure di sicurezza non fossero rispettate.

8. Contestualmente alla firma del contratto la Società dovrà trasmettere al

Comune copia dell'atto di nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.

Art. 16 – Controllo del servizio

1. Il Comune potrà effettuare, in qualsiasi momento, ispezioni e verifiche sul corretto svolgimento del servizio.
2. La Società è tenuta a fornire al Comune tutta la collaborazione necessaria per l'esecuzione delle suddette verifiche, compatibilmente con la necessità di effettuare il servizio pubblico di Gestione del verde e di disinfestazione. La Società dovrà essere invitata, con un preavviso di almeno 1 (una) settimana, a partecipare ai controlli e dovrà fornire tutti i dati, le informazioni e i documenti necessari.

Art. 17 – Responsabilità verso terzi e dipendenti. Assicurazione

1. Per tutta la durata dell'affidamento la Società sarà responsabile, a tutti gli effetti, per l'esecuzione delle attività e per il rispetto degli obblighi previsti nel contratto e nei suoi allegati. Qualora si verificassero sinistri o danni a terzi, la Società dovrà garantire e tenere indenne il Comune, contro eventuali richieste di risarcimento.
2. La Società ha stipulato con la compagnia assicurativa la polizza assicurativa n. del per la copertura di Responsabilità Civile verso Terzi, comprensiva della Responsabilità Civile verso i Lavoratori ("Polizza RCT/O") con i massimali richiesti che dovrà mantenere valida per tutta la durata del contratto e dovrà annualmente inviare al Comune la ricevuta dei premi assicurativi versati.
3. In particolare, il Gestore è tenuto a rispettare nella Polizza assicurativa contro la Responsabilità Civile Terzi, comprensiva della Responsabilità

Civile verso i Lavoratori (RCT/O) con esclusivo riferimento al presente contratto, i seguenti massimali:

a) massimale non inferiore ad €. 7.000.000 (euro settemilioni) per la copertura della responsabilità civile nei confronti di terzi;

b) massimale non inferiore a € 4.000.000 (euro quattromilioni) per la copertura della responsabilità civile verso i lavoratori.

4. Eventuali franchigie o scoperture della polizza assicurativa rimarranno a carico di CMV Servizi s.r.l..

5. Dopo la stipula del contratto il Gestore dovrà trasmettere al Comune una copia della polizza assicurativa. In caso di cessazione della polizza durante il periodo di validità del contratto il Gestore sarà tenuto a stipulare immediatamente una o più polizze sostitutive aventi gli stessi massimali e caratteristiche di quella iniziale e ad inviarne una copia al Comune.

6. La mancata copertura assicurativa di un determinato sinistro, o la copertura solo parziale dei danni conseguenti, non esonerano la Società dall'obbligo di risarcimento, qualora il sinistro sia imputabile alla sua responsabilità.

Art. 18 - Recesso

1. Il Comune si riserva il diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, previa formale comunicazione tramite raccomandata A/R o PEC, assegnando alla Società un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

2. In caso di recesso, il Comune è tenuto a corrispondere alla Società:

a. il Corrispettivo ordinario annuale ed eventuali Corrispettivi straordinari previsti dal contratto, per le attività svolte fino alla data di cessazione

effettiva del Servizio secondo il disposto di quanto al precedente Art.

13, qualora non contestate;

- b. un importo forfettario pari al 10% (dieci per cento) dei Corrispettivi ordinari annuali, calcolato sulla durata residua del contratto rispetto alla data del recesso anticipato del Comune.

Art. 19 – Risoluzione

1. Il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., in caso di inadempimenti di particolare gravità della Società rispetto ai suoi obblighi contrattuali, fatte salve le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. In particolare, è facoltà del Comune risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) esecuzione degli interventi non secondo la “regola dell’arte” e/o in ottemperanza a quanto contenuto nell'allegato tecnico al presente contratto (allegato 'A');
- b) interruzione, senza giusta causa, del servizio per un periodo di almeno 15 (quindici) giorni;
- c) grave e reiterata inosservanza delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal contratto;
- d) cessione del contratto a terzi;
- e) scioglimento o dichiarazione di fallimento della Società o assoggettamento ad altra procedura concorsuale, tranne che nei casi di continuazione del contratto previsti per legge dall'art. 186-bis, comma 3, del RD 267/1942.

2. Nei casi previsti sopra dalle lettere da a) fino a d) il Comune dovrà contestare per iscritto alla Società, mediante raccomandata A/R o PEC,

la violazione degli obblighi contrattuali, assegnandogli un termine di almeno 15 (quindici) giorni per presentare le sue osservazioni o sanare l'inadempimento. Trascorso inutilmente il suddetto termine o se le Comune potrà comunicare la risoluzione del contratto.

3. In caso di risoluzione anticipata del contratto, non dovuta a grave inadempimento da parte della Società ai suoi obblighi, il Comune dovrà pagare alla Società:

a. il Corrispettivo ordinario annuale ed eventuali Corrispettivi straordinari previsti dal contratto per le attività svolte fino alla data di cessazione effettiva del Servizio, qualora attuate secondo il disposto di quanto al precedente Art. 13;

b. un importo forfettario pari al 10% (dieci per cento) dei Corrispettivi ordinari annuali, per il periodo di durata residua del contratto nel quale la Società non ha potuto eseguire il Servizio a causa del recesso anticipato del Comune;

4. In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento da parte della Società alle sue obbligazioni, il Comune avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti.

5. In qualsiasi caso di scioglimento anticipato del rapporto previsto dal contratto, il Comune avrà facoltà di richiedere alla Società – fermo restando l'eventuale diritto al risarcimento dei danni - di proseguire le prestazioni, eventualmente in misura parziale, fino al subentro del successivo gestore del Servizio. In tal caso, la prosecuzione non potrà avere una durata superiore a 12 (dodici) mesi a partire dall'avveramento della causa di scioglimento.

Art. 20 – Esecuzione in danno

1. In caso di mancata o incompleta o inesatta esecuzione delle prestazioni stabilite nel contratto, il Comune – dopo aver inviato alla Società una diffida ad adempiere, assegnandogli un termine minimo di 15 (quindici) giorni – potrà incaricare un'altra impresa di svolgere le medesime prestazioni, addebitando i relativi costi alla Società.

2. Il Comune potrà avvalersi della facoltà di procedere con la suddetta esecuzione in danno per le prestazioni che si riferiscono ad un periodo massimo di 3 (tre) mesi. Trascorso tale periodo, il Comune potrà – a sua scelta – esigere dalla Società il corretto adempimento delle prestazioni successive oppure iniziare la procedura per la risoluzione del contratto, come previsto dal precedente art. 18.

Art. 21 – Regolazione rapporti alla scadenza: clausola sociale

1. In caso di cessazione anticipata del contratto, dovranno essere verificate le disposizioni della Delibera del Consiglio dell'Anac del 12 febbraio 2019 e dell'Art. 50 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 22 – Divieto di cessione

1. La Società non potrà cedere il contratto senza il consenso del Comune.

Art. 23 – Responsabili del Contratto e comunicazioni

1. Le Parti nominano rispettivamente come referenti per l'esecuzione del Contratto le seguenti persone:

- Comune: Dirigente del Settore Lavori Pubblici;
- indirizzo via Guercino 62, 44042 Cento (FE);
- telefono 051 6843160;
- fax 051 6843120;

- e-mail llpp@comune.cento.fe.it;

- PEC comune.cento@cert.comune.cento.fe.it ;

• Gestore: Amministratore Unico e Rappresentante Legale;

- indirizzo via Malamini 1, 44042 Cento (FE);

- telefono 051 6833999;

- fax 051 7456827;

- e-mail info@cmvservizi.it ;

- PEC cmvservizi@pec.cmvservizi.it .

2. Salvo quanto previsto dal Contratto per ipotesi specifiche, le comunicazioni tra le Parti potranno avvenire anche tramite telefax o email ai recapiti sopra indicati, oppure ai diversi recapiti che una delle Parti avrà comunicato all'altra per iscritto.

Art. 24 – Trattamento dei dati

1. Per ciò che concerne il rispetto della normativa in materia di privacy, con esclusivo riferimento alle attività rientranti nel Servizio oggetto del contratto, la Società è responsabile del trattamento dei dati di qualsiasi natura in base alla normativa vigente.

2. La Società è autorizzata a svolgere tutti i trattamenti dei dati necessari per l'espletamento del Servizio, sia in forma cartacea che elettronica.

3. I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento alla liceità, correttezza e riservatezza ed all'adozione delle misure di sicurezza. Il Comune potrà impartire, se fosse necessario, istruzioni particolari sul modo in cui devono essere trattati i dati.

4. La Società non è autorizzata a riprodurre, diffondere o comunicare a terzi

i dati se non per le finalità connesse all'esecuzione del contratto, fatti salvi

i casi di estrema necessità in cui la comunicazione dei dati è indispensabile per la tutela e per l'incolumità di cose e persone.

5. La Società è responsabile per qualsiasi utilizzo o trattamento improprio o non conforme alle disposizioni vigenti.

6. La Società è tenuta ad informare i propri dipendenti e collaboratori delle norme in materia di privacy, fermo restando la sua esclusiva responsabilità in caso di violazione delle norme.

Art. 25 – Foro competente

1. Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto, esclusivamente competente sarà il Foro di Ferrara.

Art. 26 – Disposizioni finali

1. Tutte le clausole del presente Contratto costituiscono l'esito di trattative intercorse tra le Parti. Il Contratto sostituisce ogni precedente accordo tra le Parti avente lo stesso oggetto.

2. Qualsiasi patto aggiunto o modificazione del Contratto dovranno essere formulati per iscritto, a pena di invalidità, ed essere sottoscritti dai rappresentanti delle Parti, muniti dei necessari poteri.

3. Le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente, in modo tempestivo, le circostanze da esse conosciute che hanno rilevanza per la regolare esecuzione del Contratto.

4. Nei casi in cui non è previsto diversamente, il Contratto sarà disciplinato dalle norme del codice civile e dalle disposizioni legislative e

regolamentari applicabili alla materia.

5. Le prestazioni oggetto del presente Contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (IVA). Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il valore presunto del presente atto è di € 997.750,00 (novecentonovantasettemilasettecentocinquanta/00) oltre IVA.

La registrazione è soggetta all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi degli articoli 5 e 40 del DPR 131/1986.

Allegati:

A) Disciplinare tecnico

B) Piano economico finanziario

C) Elenco prezzi unitari

D) Programmi

E) Carta dei Servizi

Cento (FE), lì

Per il Comune di Cento

Per Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici – f.to digitalmente

Per CMV Servizi s.r.l.

Il Legale Rappresentante – f.to digitalmente

Rep.

AUTENTICA DI FIRME

Io sottoscritto Dott. Giuseppe Lavedini Segretario Generale del Comune di Cento, in virtù dei poteri previsti dall'art. 97, comma 4, lettera c) del D.lgs. 267/2000,

certifico che i signori

- nato a, domiciliato per la carica nella
sede comunale di Cento;

- nato a e domiciliato per
la carica a Cento (FE), in via Malamini n. 1;

della cui identità personale, qualifica e poteri io Segretario Generale sono
certo, hanno apposto in mia presenza in remoto, la propria firma digitale, ai
sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione
Digitale, alla scrittura privata che precede a norma di legge.

In Cento, oggi

Ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice
dell'Amministrazione Digitale.

IL SEGRETARIO ROGANTE

f.to Dott. Giuseppe Lavedini – f.to digitalmente